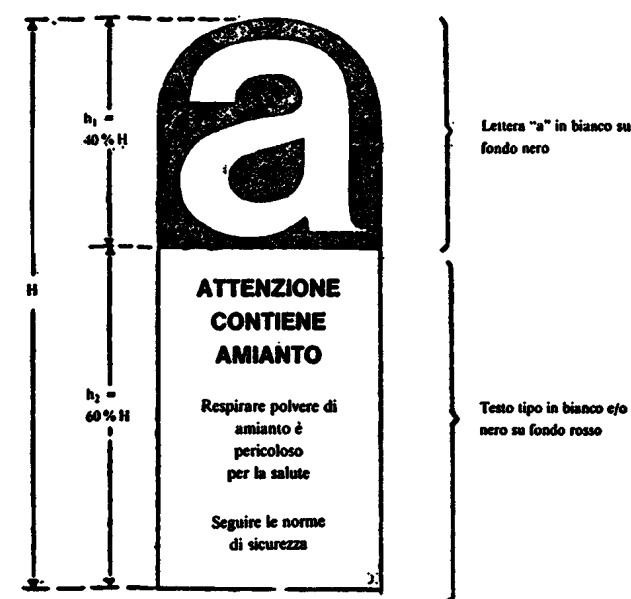




d) se l'etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

- a) su ciascuna unità consegnata indipendentemente dalla sua dimensione;
- b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato non è possibile apporre un'etichetta sull'elemento.

3. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati.

3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

- a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato;
- b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi.

Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1.:

- a) deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o
- b) deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o
- c) deve essere direttamente stampata sull'imballaggio.

3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

4. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati.

Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

- a) un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto;
 - b) un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o
 - c) stampa diretta sul prodotto,
- oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

5. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti:

- a) lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato;
- b) utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi;
- c) se possibile inumidire prima di tagliare o forare;
- d) inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre di amianto, dovrebbe se necessario recare la seguente istruzione di sicurezza «sostituire in caso di usura».

7. L'immissione sul mercato nazionale dei prodotti contenenti amianto è ammessa a condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte in lingua italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 (*Adeguamenti tecnici*). — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

88G0258